

Pubblicato il 01/04/2021

N. 01777/2021 REG.PROV.CAU.
N. 03005/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 3005 del 2021, proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell'Istruzione e dal Ministero della Salute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

-OMISSIS- in proprio e quali genitori esercenti la potestà sui figli minori, non costituiti in giudizio;

-OMISSIS-in qualità di esercente la potestà sulla minore -OMISSIS-, -
OMISSIS-in qualità di esercente la potestà sul minore -OMISSIS-, -
OMISSIS-in qualità di esercente la potestà sulla minore -OMISSIS-, -
OMISSIS-in qualità di esercente la potestà sul minore -OMISSIS-, -
OMISSIS-in qualità di esercente la potestà sul minore -OMISSIS-, -
OMISSIS-in qualità di esercente la potestà sul minore -OMISSIS-, -
rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Taddei Elmi e Jacopo Michi,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto

presso lo studio dell'avvocato Giovanni Taddei Elmi in Firenze, via A. La Marmorata, 14;

per la riforma dell' ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente la previsione di un meccanismo automatico di adozione di forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica secondo la classificazione dei colori delle Regioni;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Considerato che la ordinanza appellata, esaminata la documentazione istruttoria acquisita a seguito di ordine dallo stesso primo Giudice, ha imposto alle Amministrazioni appellate di riesaminare, con più congrua e coerente motivazione, le determinazioni contestate, apparendo dagli atti una irragionevolezza della disposta istruzione superiore "a distanza" senza distinzione di aree territoriali né di classificazioni ai fini della diffusione del contagio, a fronte di documenti scientifici depositati dalla stessa Presidenza del Consiglio, da cui emergerebbe la non forte influenza delle attività di istruzione in presenza ai fini della diffusione del contagio, sicché non apparirebbe una razionale motivazione della priorità assegnata alla precauzione sanitaria a fronte della grave compressione del diritto alla istruzione, anch'esso costituzionalmente tutelato;

Ritenuto che, con decreto legge in corso di pubblicazione, sembrerebbe che la materia sia stata affrontata, e in parte disciplinata, diversamente rispetto alla decretazione qui contestata;

Rilevato che l'obbligo di riesame non significa, né così potrebbe essere, sostituzione del Giudice alle scelte di governo nel periodo di pandemia, che restano interamente nella responsabilità degli Organi competenti;

Considerato, tuttavia, che l'ordinanza appellata riconduce entro il corretto parametro il potere-dovere del Giudice di assicurare che dette scelte siano

adottate in modo trasparente e in coerenza con le risultanze dei dati scientifici, modificandole ovvero motivando con argomenti non contraddittori l'impatto della eventuale riapertura della istruzione in presenza sulla ulteriore diffusione del contagio;

Ritenuto quindi che l'obbligo di rinnovare la valutazione censurata va confermato, come disposto dalla ordinanza appellata;

P.Q.M.

respinge l'istanza cautelare.

Fissa per la discussione collegiale la camera di consiglio del 22 aprile 2021.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti appellate.

Così deciso in Roma il giorno 1 aprile 2021.

Il Presidente
Franco Frattini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.